

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I 28 maggio 2016



FISCO

Sole 24 Ore	28/05/16	P. 16	Bonus al 140% con l'entrata in funzione	Primo Ceppellini, Roberto Lugano	1
--------------------	----------	-------	---	-------------------------------------	---

CEPLIS

Sole 24 Ore	28/05/16	P. 16	Il Ceplis conferma Gaetano Stella		3
--------------------	----------	-------	-----------------------------------	--	---

FISCO E PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore	28/05/16	P. 16	Competenza anche per i professionisti	Gianfranco Ferranti	4
--------------------	----------	-------	---------------------------------------	---------------------	---

START UP

Italia Oggi	28/05/16	P. 30	Le start-up in trasparenza	Marco Ottaviano	5
--------------------	----------	-------	----------------------------	-----------------	---

ENEL

Sole 24 Ore	28/05/16	P. 8	In vendita le prime centrali Enel	Jacopo Giliberto	6
--------------------	----------	------	-----------------------------------	------------------	---

TARIFFE

Italia Oggi	28/05/16	P. 30	Il Tar Lazio: le rinnovabili al restyling delle tariffe Gse		7
--------------------	----------	-------	---	--	---

CONSIGLIO NAZIONALE NOTARIATO

Italia Oggi	28/05/16	P. 32	Lombardo alla guida del Cnn		8
--------------------	----------	-------	-----------------------------	--	---

A agevolazioni. Negli appalti a terzi si quantificano gli stati di avanzamento lavori dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 a prescindere dal contratto

Bonus al 140% con l'entrata in funzione

I maxiammortamenti scattano a partire dalla piena fruibilità dei beni costruiti in economia

Primo Ceppellini
Roberto Lugano

La circolare 23/E/2016 sui **maxiammortamenti** (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) prende in considerazione le diverse modalità con cui possono essere acquisiti i beni agevolati.

Ricordiamo preliminarmente due aspetti importanti e cioè che in ogni caso si deve trattare di:

❶ **beni materiali**, con una chiara esclusione, rispetto ad agevolazioni precedenti, delle spese di ampliamento e di ammodernamento. Le migliorie sui beni sono agevolabili solo se, secondo i principi contabili, rientrano di per se stesse nella nozione di bene materiale, e quindi di bene con autonomia funzionale;

❷ **beni nuovi**, intendendo con questo requisito il fatto che nessuno debba avere utilizzato il bene in precedenza; come già chiarito in passato, è ammessa la presenza di beni usati nel processo di costruzione di un bene nuovo a condizione che il costo delle componenti usate sia inferiore al 50% del costo complessivo del bene.

Tenendo conto di questi elementi, possiamo esaminare due casistiche particolari di realizzazione dell'investimento, ovvero la **costruzione in econo-**

mia oppure mediante contratto di **appalto a terzi**.

Beni costruiti in economia

Gli importi rilevanti per determinare il bonus sono rappresentati dalle voci normalmente utilizzate per determinare il costo finale del bene. Si tratta di:

- spese di progettazione;
- materiali;
- manodopera diretta;
- ammortamento dei beni strumentali impiegati per la produzione;
- costi industriali imputabili all'opera (a titolo non esaustivo indichiamo gli stipendi dei tecnici, l'energia elettrica per gli impianti, le manutenzioni, le lavorazioni esterne).

Occorre che questi valori risultino documentati dalle schede interne relative alla costruzione del bene. Per quanto riguarda il momento temporale in cui devono essere considerate queste voci, si devono applicare le regole ordinarie di competenza alla finestra temporale che è iniziata il 15 ottobre 2015 e che terminerà il 31 dicembre 2016. Secondo le precisazioni contenute nelle istruzioni diramate dall'agenzia delle Entrate, non è indispensabile che i lavori siano iniziati a partire dal 15 ottobre scorso, né che risultino ultimati

entro il 31 dicembre prossimo. Sono infatti agevolati anche i costi per lavori iniziati precedentemente, purché sempre riferiti per competenza all'arco temporale che abbiamo individuato tra le due date indicate.

Anche nel caso di beni realizzati in economia si applicano i chiarimenti contenuti nella circolare a proposito dell'acquisto del bene da terzi: opera quindi una separazione tra il momento in cui avviene la quantificazione del beneficio e il momento a partire dal quale sarà possibile la sua fruizione. In altri termini, i costi agevolati per le costruzioni in economia sostenuti nel periodo individuato dalla norma daranno luogo alla deduzione di maggiori ammortamenti solo a partire dal momento in cui il bene realizzato entrerà in funzione.


Appalto a terzi

La circolare prevede che i costi rilevino alla data di ultimazione della prestazione, ovvero, in caso di stato di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera o la porzione di essa risulti verificata ed accettata dal committente. Se non sono previste liquidazioni di **stati avanzamento lavori**, quindi, diventa rilevante il momento della conclusione dell'appalto: se però questa data ca-

de dopo il 31 dicembre 2016, di fatto il beneficio viene meno integralmente. Nel caso dei Sal, invece, occorre aprire una finestra temporale per quantificare gli stati avanzamento lavori dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto. Naturalmente, solo una volta che il bene è stato definitivamente realizzato, ed inizia a essere immesso nel processo produttivo, l'impresa potrà iniziare il processo di ammortamento e quindi aggiungere anche il superammortamento concesso dalla legge di Stabilità.

In ogni caso (e quindi sia per la costruzione in economia sia per la realizzazione mediante contratto di appalto) l'agevolazione alla fine si concretizza in una quota di ammortamento supplementare, da fare valere come variazione in dichiarazione dei redditi. Restano quindi applicabili tutti i chiarimenti a proposito della quantificazione del maggior ammortamento, compreso il fatto che non è legato alla quota imputata ai fini civilistici, così come l'esigenza di fruire integralmente del bonus nell'anno di competenza, pena la perdita definitiva della quota non utilizzata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



punti chiave



IL COSTO AGEVOLATO



- Il costo agevolabile del bene va determinato in base all'articolo 110 del Tuir, al netto di eventuali contributi in conto impianti
- Per il leasing va considerata la somma della quota capitale e del prezzo di riscatto
- È possibile maggiorare anche le quote di ammortamento di quest'ultimo prezzo
- La maggiorazione rileva per i beni a uso promiscuo nella misura del 50% e per quelli ceduti in corso d'anno secondo il criterio *pro rata temporis*

L'EFFETTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO



- Per determinare il momento di effettuazione dell'investimento gli esercenti arti e professioni non devono applicare il principio di cassa bensì le regole della competenza previste per le imprese
- Non rileva, quindi, la data di pagamento di anticipi e acconti, bensì quella della consegna o spedizione del bene o, se diversa e successiva, quella in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà, senza considerare la riserva della proprietà

L'ENTRATA IN FUNZIONE



- La circolare 23/E/2016 ha ribadito che la maggiorazione dell'ammortamento può essere dedotta dalle imprese «solo a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene»
- La stessa regola è applicabile ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che non possono dedurre quote di ammortamento se il bene strumentale non è stato ancora utilizzato nell'esercizio dell'attività, mancando la dimostrazione dell'inerenza dello stesso

IL PRIMO ANNO



- L'agenzia delle Entrate ha precisato che la maggiorazione va determinata sulla base dell'ammortamento calcolato applicando i coefficienti stabiliti dal Dm del 1988, «ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Tuir»
- Questo chiarimento riguarda effettivamente le sole imprese perché si tratta di una disposizione non applicabile agli esercenti arti e professioni

PROFESSIONI

**Il Ceplis conferma
Gaetano Stella**

Il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, è stato riconfermato primo vicepresidente del Consiglio europeo delle professioni liberali (Ceplis). Affianca Rudolf Kolbe, rieletto all'unanimità presidente.

Lo ha deciso l'assemblea generale del Ceplis, che si è riunita ieri, 27 maggio, a Dublino e che ha provveduto al rinnovo delle cariche per il triennio 2016-2019 del comitato esecutivo delle 30 associazioni interprofessionali e monoprofessionali europee.

.....



Lavoro autonomo. Non si applica la riduzione alla metà dell'importo deducibile nel primo anno

Competenza anche per i professionisti

Gianfranco Ferranti

■ Professionisti e artisti ammessi alla maggiorazione degli ammortamenti e dei **canoni di leasing** ma per determinare il momento di effettuazione dell'investimento devono applicare il **principio di competenza e non quello di cassa**. Nei loro riguardi non trova, inoltre, applicazione il chiarimento della circolare 23/E/2016 sulla riduzione alla metà dell'importo deducibile nel primo anno.

L'agevolazione per gli **investimenti in beni strumentali nuovi** spetta anche alle persone fisiche che svolgono un'attività produttiva di reddito di lavoro autonomo e alle associazioni professionali nonché alle società commerciali tra professionisti (Stp), che producono, però, reddito d'impresa. La circolare 23/E ha ribadito che la norma non produce effetti ai fini dell'Irap neanche nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile secondo i criteri stabili per le imposte sui redditi in

base all'articolo 5-bis del Dlgs 446/1997. Lo stesso principio è applicabile agli esercenti arti e professioni per i quali, in base al successivo articolo 8, la base imponibile è determinata assumendo i componenti «così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi».

L'agevolazione riguarda gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Per verificare il rispetto di tale condizione anche i professionisti e gli artisti devono applicare, come confermato dall'Agenzia, le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir e non il principio di cassa dagli stessi abitualmente adottato. Il primo criterio appare, di regola, più vantaggioso, perché i pagamenti non devono essere necessariamente effettuati entro l'arco temporale stabilito dalla norma.

Assume, quindi, rilevanza la data della consegna o spedizione del bene o, se diversa e successiva, quella in cui si verifica l'effetto tra-

slativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tenere conto delle clausole di riserva della proprietà. Non rilevano, invece, la data di trasmissione dell'ordine di acquisto o l'eventuale pagamento di acconti.

La circolare 23/E/2016 ha, altresì, ribadito che la maggiorazione «potrà essere dedotta dai soggetti titolari di reddito d'impresa, conformemente a quanto previsto dall'articolo 102, comma 1, del Tuir, solo a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene». Tale precisazione potrebbe far sorgere il dubbio che la stessa regola non risulti applicabile ai titolari di reddito di lavoro autonomo, non essendo prevista, nell'articolo 54 del Tuir, una specifica decorrenza per l'inizio dell'accertamento della quota di ammortamento se il bene strumentale non è stato ancora utilizzato nell'esercizio dell'attività (si veda la circolare 1/IR/2008 del Cndcec), perché va rispettato il **principio dell'inerenza**, la cui sussistenza non può

essere dimostrata. Qualora, quindi, la consegna del bene acquistato in proprietà avvenga a dicembre 2016 e la sua entrata in funzione a gennaio 2017, l'investimento sarà agevolato ma i relativi vantaggi inizieranno a decorrere da quest'ultimo anno. I pezzi di ricambio e i beni che costituiscono la normale dotazione sono ammortizzabili dallo stesso anno dal quale decorre l'ammortamento del bene "principale".

L'agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che l'importo della maggiorazione va determinato sulla base dell'ammortamento calcolato applicando i coefficienti stabiliti dal Dm 31 dicembre 1988, «ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Tuir». Questa volta il chiarimento riguarda effettivamente le sole imprese perché quest'ultima disposizione non è applicabile agli esercenti arti e professioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I pareri dello Sviluppo economico sui requisiti delle imprese innovative

Le start-up in trasparenza

Senza analisi d'impatto salta lo status sociale

DI MARCO OTTAVIANO

Per la conferma dei requisiti per la permanenza della start-up nella sezione speciale del registro delle imprese serve il deposito del bilancio d'esercizio. Pena la perdita dei benefici riconosciuti a tale universo innovativo.

La start-up a vocazione sociale (cosiddetta Siavs), invece, è tenuta a redigere e trasmettere in via telematica alla camera di commercio competente il «documento di descrizione di impatto sociale», in occasione dell'invio dell'autocertificazione iniziale. E, a partire dall'anno successivo, in occasione della comunicazione annuale di conferma dei requisiti, prevista ai sensi dell'articolo 25, comma 15, del decreto legge n. 179/2012.

Per la creazione di una start-up nel settore del commercio i due macroelementi dell'«innovazione» e dell'«alto valore tecnologico» rappresentano un binomio indissolubile; sono considerati dal legislatore condicio sine qua non (nella sua integrità ed inalterabilità) per la definizione della start-up e, quindi, per l'iscrizione della stessa nella sezione speciale del registro delle imprese.

Queste alcune delle novità in materia di start-up innovative, contenute negli ultimi quattro pareri definiti dal ministero dello Sviluppo economico gui-

Quattro paletti Mise sulle start-up innovative

Conferma dei requisiti per la permanenza della start-up nella sezione speciale del registro delle imprese con deposito del bilancio d'esercizio
Qualifica di start-up a vocazione sociale (cosiddetta Siavs) solo con redazione e trasmissione in via telematica alla Cciao del «documento di descrizione di impatto sociale»
Possibilità di distribuzione degli utili da parte di una start-up che si è cancellata dalla sezione speciale del registro delle imprese
Creazione di una start-up nel settore del commercio solo con la presenza dei due elementi dell'«innovazione» e dell'«alto valore tecnologico»

dato da Carlo Calenda.


Qualifica start-up a vocazione sociale (*parere 20 maggio 2016 prot n. 141336*). La qualifica di start-up a vocazione sociale (Siavs) si inserisce come peculiarità nell'ambito generale della disciplina della start-up innovativa. La Siavs è tenuta a redigere, oltre quanto richiesto ordinariamente a tutte le start-up innovative dai commi 14 e 15 dell'articolo 25, del dl n. 179/2012, anche il cosiddetto documento di impatto sociale, da depositarsi annualmente, pena la perdita dei requisiti di Siavs. Se la start-up alla scadenza del primo anno non invia una versione aggiornata del documento, perde lo status speciale di Siavs (rimanendo ovviamente start-up innovativa, ma non più a vocazione sociale).

Distribuzione utili (*pa-*

141349). Nonostante gli utili siano maturati in pendenza dell'iscrizione della start-up nella apposita sezione speciale, la loro divisione è possibile anche nell'esercizio successivo alla loro maturazione. Secondo i tecnici ministeriali «estendere ultrattivamente un divieto di distribuzione degli utili posto consciamente dal legislatore con riferimento al periodo precedente l'iscrizione in sezione speciale e durante l'iscrizione stessa, anche al periodo immediatamente successivo, parrebbe configurare con il principio interpretativo dell'articolo 1, comma 2, dl n. 1 del 2012».

Conferma requisiti (*parere 20 maggio 2016 prot n. 141293*). Per il Mise non è possibile per le start-up chiedere l'iscrizione della conferma dei requisiti senza aver ancora provveduto al deposito del bilancio d'esercizio. Il deposito del bilancio o

per lo meno l'approvazione del medesimo rappresenta, infatti, condizione ineludibile per la redazione della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di cui al comma 15 dell'art. 25 del dl n. 179/2012. Secondo i tecnici di via Veneto anche ove il progetto di bilancio stabilisse che (ai fini della permanenza in sezione speciale) non è opportuno procedere alla distribuzione degli utili tra i soci, l'assemblea, organo sovrano della società, potrebbe ben rinunciare alla permanenza in sezione speciale e procedere alla distribuzione degli utili. La stessa assemblea potrebbe anche ritenere non corretta la valutazione dell'amministrazione in merito alla continenza del «totale del valore della produzione annua» entro il tetto dei 5 milioni di euro, per sottostima da parte dell'organo esecutivo stesso.



Dismissioni. Sul mercato un lotto di impianti spento da anni - Presto un «roadshow» internazionale per cercare acquirenti

In vendita le prime centrali Enel

A Porto Tolle potrebbe nascere un resort, a Piombino trattativa per un polo del lusso

Jacopo Giliberto

■ Centrale elettrica vendesi. È partito con i colossi di Porto Tolle, sulla punta estrema del delta del Po, e di Montalto di Castro, nelle maremme laziali al confine con la Toscana, il programma Futur-E dell'Enel per vendere un primo lotto di centrali spente e fuori mercato. Ma anche Rossano Calabro, sulla costa cosentina dello Ionio, e le piccole centrali turbogas di Camerata Picena, alle spalle di Falconara (Ancona), e Carpi, nella Bassa modenese. E poi in autunno potrebbero entrare in offerta Pietrafitta a Perugia e altre centrali, come Piombino, il vecchio e colossale impianto nella piana verso Follonica che potrebbe diventare un polo commerciale del lusso.

Ecco, il grande polo commerciale (per Piombino il negoziato in corso è caldissimo) è una delle destinazioni non più elettriche verso cui punta Carlo Tamburi, capo dell'Enel Italia. «Il paradigma energetico è cambiato», ricordava ieri Tamburi durante la presentazione dell'impegno per la

sostenibilità dell'Enel durante l'evento «Coltiviamo energia per un futuro sostenibile». Le centrali di un'volta ormai restano sempre spente, massacrate da costi resi insostenibili dalle fonti rinnovabili d'energia e dalle nuove tecnologie. Costano spropositi quando sono spente, ma i costi fanno impallidire più di un film dell'orrore

PROGETTI A CONFRONTO

Entro il 2 ottobre le offerte vincolanti che poi saranno vagliate anche da Politecnico Milano e amministrazioni locali

se vengono accese.

Nei circa 300 ettari di Montalto di Castro — nata da un progetto nucleare mai completato, con 3.600 megawatt era la più grande d'Italia — potrebbe insediarsi la Google, oppure Amazon o Apple, ma il pregio dell'area archeologica etrusca compresa nel recinto potrebbe integrarsi

con attività culturali.

A Porto Tolle, nei 290 ettari più pregiati del delta, al posto degli impianti potrebbero nascere resort, attività turistiche e congressuali, oppure un green per il golf; facile immaginare un ristorante sulla ciminiera alta 250 metri, l'edificio più alto d'Italia tuttora imbattuto dai nuovi grattacieli milanesi, il cui panorama nelle giornate di bora arriva fino alle montagne dell'Istria.

A Carpi si vendono 76 mila metri quadri, a Camerata Picena (186 mila metri quadri) il gruppo di lavoro è coordinato da Nomisma e composto da diversi esperti guidati dalla Gabetti.

Il programma Futur-E sarà accompagnato nei prossimi mesi da un roadshow internazionale per cercare acquirenti: in tutto le centrali da vendere sono 21, pari a 13 mila megawatt, ma potrebbero entrare anche impianti esteri dell'Enel. L'amministratore delegato Francesco Starace presenterà il catalogo nella City di Londra, a Parigi, Bruxelles e in altre piazze degli investitori, come Dubai,



Seul e Pechino.

Quale il prezzo? Varierà secondo i progetti. Ci sono i costi di disinquinamento (sotto i serbatoi di olio combustibile o sotto i carbonili potrebbe esserci contaminazione da idrocarburi), alcune infrastrutture potrebbero non essere demolite e al contrario essere valorizzate come nel caso della ciminiera adriatica di Porto Tolle.

I primi bandi sono partiti il 24 maggio, il 2 settembre le manifestazioni di interesse, entro il 3 ottobre le offerte vincolanti. I progetti dei candidati acquirenti saranno valutati da una commissione composta dall'Enel, dal Politecnico di Milano e dalle amministrazioni pubbliche locali, perché il processo sia trasparente e collegato con il disegno che ogni zona vuole dare al suo futuro. «Solo integrando innovazione, sostenibilità e competitività — avverte Tamburi dell'Enel — si dà vita a nuovi modelli di sviluppo che rafforzano le relazioni sociali e promuovono la creazione di valore condiviso».

Le centrali Enel in via di dismissione

I principali progetti in corso



Il Tar Lazio: le rinnovabili al restyling delle tariffe Gse

Le tariffe a copertura dei costi sostenuti dal Gse per le verifiche e i controlli sugli incentivi sono da rivedere. In particolare sono illegittime le modalità operative del Gse sugli oneri per le parti riguardanti il ritiro dedicato, la cogenerazione ad alto rendimento e i carburanti. Lo ha disposto il Tar Lazio, con la sentenza del 24 maggio 2016 n. 6102 con la quale è stata accolto in parte il ricorso di assoRinnovabili che chiedeva l'annullamento del dm 24 dicembre 2014. Col dm 24 dicembre 2014 sono state approvate le tariffe per la copertura degli oneri sostenuti dal gestore servizi energetici per attività di gestione, verifica e controllo, sui meccanismi di incentivazione. Il provvedimento è attuativo dell'art. 25 del dl n. 91/2014. Nel 2015 assoRinnovabili, in collaborazione con altre imprese del settore presentava ricorso al Tar Lazio chiedendo l'annullamento del dm 24/12/2014, perché «la rimodulazione dei costi da addebitare agli operatori sarebbe stata approvata senza istruttoria; in particolare, non sarebbero state espresse né la metodologia di calcolo né la previsione dei costi sul 2015/2018» e non sarebbero stati considerati gli effetti delle disposizioni dello spalma-incentivi (dm 6/11/2014). Inoltre, «mancherebbe la quantificazione, prevista dalla legge, degli introiti Gse derivanti dall'applicazione del nuovo regime tariffario; ciò impedirebbe di verificare la connessione con l'esclusiva finalità di copertura degli oneri per le inerenti attività». Per non parlare di numerosi errori materiali «comportanti l'applicazione di costi del tutto sproporzionati a carico di ciascun operatore». Con la sentenza il Tar Lazio, accoglie in parte il ricorso di assoRinnovabili: devono essere annullati i riferimenti alla potenza dell'impianto («/kW») e al corrispettivo per le spese di istruttoria per gli impianti non fotovoltaici.

Cinzia De Stefanis



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti



ELEZIONI NOTAI

Lombardo alla guida del Cnn

Alla guida del Consiglio nazionale del notariato è stato eletto Salvatore Lombardo. Si è riunito, ieri, infatti il vertice dell'organo di rappresentanza dei notai italia-



Salvatore Lombardo

ni rinnovato con le elezioni del febbraio scorso. Ad affiancarlo per il triennio 2016-2019 con la carica di vicepresidente il notaio Albino Farina. A Vito Guglielmi, invece, assegnata la carica di segretario del Consiglio. Lombardo, notaio a Marsala, ha già ricoperto l'incarico di consigliere nazionale nel precedente triennio e di presidente del fondo di garanzia e coordinatore del Gruppo antiriciclaggio del Cnn.

